

CONVENZIONE
tra Regione Liguria,
Ministero per i Beni e Le Attività Culturali -Direzione Regionale
per i Beni Culturali e Paesaggistici della Liguria
e Università degli Studi di Genova
per l'attivazione di una
STRUTTURA INTEGRATA PER IL RESTAURO E LA DIAGNOSTICA

La Regione Liguria, che nel contesto del presente atto verrà menzionata Regione, rappresentata dalla Dottoressa Maria Franca Floris, dirigente pro tempore della competente Struttura regionale, autorizzata alla sottoscrizione della presente Convenzione con D.G.R. n. 1619 del 29 dicembre 2010;

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Liguria, che nel contesto del presente atto verrà menzionata Direzione Regionale, rappresentata dal Direttore Regionale arch. Maurizio Galletti che, in virtù dell'Accordo tra la gli uffici periferici liguri del Ministero per i Beni e le Attività Culturali per l'attivazione di un «Laboratorio integrato di restauro delle Soprintendenze liguri», citato nelle premesse e costituente parte integrante della presente Convenzione, rappresenta anche i Soprintendenti per i Beni Architettonici e il Paesaggio della Liguria, arch. Giorgio Rossini; per i Beni Archeologici della Liguria, dott. Filippo Maria Gambari; per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici della Liguria, dott. Bruno Ciliento;

e l'Università degli Studi di Genova che nel contesto del presente atto verrà menzionata Università, rappresentata da

- Direttore del Dipartimento di Italianistica, Romanistica, Arti e Spettacolo (DIRAS), Prof. Franco Sborgi autorizzato alla sottoscrizione della presente Convenzione con D.G.R. n. 317/2011
- Direttore del Dipartimento di Chimica e Chimica industriale (DCCI), Prof. Giovanni Carlo Alfonso autorizzato alla sottoscrizione della presente Convenzione con D.G.R. n. 24/2011
- Direttore del Dipartimento di Fisica (DIFI), Prof. Giovanni autorizzato alla sottoscrizione della presente Convenzione con.....;




PREMESSO

- che rientra nelle finalità programmatiche della Regione, della Direzione Regionale e dell'Università avviare una collaborazione mirata a realizzare la più ampia sinergia utile all'assolvimento degli scopi istituzionali dei suddetti Enti, che operano nel medesimo ambito territoriale;
- che, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la Regione e gli altri Enti pubblici territoriali sono tenuti a

1
floris
MB

- coordinare, armonizzare ed integrare le attività di valorizzazione dei beni pubblici, con particolare attenzione al patrimonio culturale rientrante nelle rispettive competenze;
- che la Regione, con la legge 33/2006, ha da tempo attivato politiche di collaborazione con le strutture periferiche dello Stato e gli Enti pubblici territoriali, in sintonia con quanto raccomandato dal citato Codice;
 - che la Regione ha istituito, ai sensi dell'articolo 22, comma 2 della legge regionale 31 ottobre 2006, n.33 (Testo Unico in materia di cultura), il *Laboratorio regionale per il Restauro* (d'ora in avanti citato come *Laboratorio regionale*), il cui funzionamento è regolamentato con la d.G.R. 12 giugno 2009 n. 776, e nell'ambito del quale vengono effettuati interventi a favore di Amministrazioni, Enti e Istituzioni liguri su opere di diversa tipologia e tecnica costruttiva;
 - che il regolamento di funzionamento del *Laboratorio regionale* prevede, in particolare, la formalizzazione della collaborazione tra istituzioni competenti in materia;
 - che il *Laboratorio regionale* risulta idoneo ed adeguato, in riferimento sia alle strutture sia alle attrezzature, alle esigenze conservative e di sicurezza delle opere e che, all'interno di esso, opera personale tecnico qualificato;
 - che il 12 agosto 2010 il Direttore Regionale e le Soprintendenze liguri per i Beni Storici Artistici ed Etnoantropologici, per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, per i Beni Archeologici hanno sottoscritto un accordo per attivare, all'interno del complesso di Palazzo Reale, un *Laboratorio integrato di restauro delle Soprintendenze liguri* (d'ora in avanti citato come *Laboratorio integrato*) che, avvalendosi delle competenze specifiche di ciascun settore, garantisca una più efficace organizzazione del lavoro e un'ottimizzazione dei risultati;
 - che la sottoscrizione di tale accordo rappresenta l'armonizzazione e la sintesi della pluridecennale attività di restauro svolta sul territorio dai laboratori delle singole Soprintendenze, avviata, già negli anni dell'emergenza postbellica, dal laboratorio di restauro dell'allora Soprintendenza alle Gallerie;
 - che è imminente l'avvio di un intervento di adeguamento impiantistico, normativo e funzionale degli spazi storicamente destinati a laboratorio di restauro dalla Soprintendenza per i Beni Storici artistici ed Etnoantropologici, così da renderli idonei ed adeguati alle esigenze conservative dei beni e di sicurezza del personale tecnico che vi opera;
 - che l'attività di restauro svolta negli anni dalle Soprintendenze e dal *Laboratorio regionale per il Restauro* ha consentito la conservazione e la pubblica fruizione di molteplici beni culturali liguri sottoposti a tutela affrontando un gran numero di problematiche conservative;

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONCORDANO SU QUANTO SEGUE

Articolo 1
(Premesse)

1. Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione finalizzata ad attivare la più ampia sinergia in materia di conservazione, restauro e valorizzazione dei beni culturali così come definiti dal citato Codice, Parte seconda, Titolo I, Capo I, art. 10. A tal fine la Regione Liguria, la Direzione Regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e l'Università degli Studi di Genova attivano una *Struttura integrata per il restauro e la diagnostica*.

Articolo 2
(*Struttura integrata per il restauro e la diagnostica*)

- 1 La *Struttura integrata per il restauro e la diagnostica* può avvalersi dei locali, delle attrezzature, della strumentazione e del personale messo a disposizione del *Laboratorio regionale* e dal *Laboratorio integrato*.
- 2 L'Università collabora, alle fasi diagnostiche e di progettazione degli interventi, con proprie attrezzature e proprio personale specificamente designato nell'ambito di ciascun progetto.

Articolo 3
(Costo del personale)

1. Il costo del personale chiamato ad operare nell'ambito della *Struttura integrata per il restauro e la diagnostica* è a totale carico di ciascuna Parte.

Articolo 4
(*Costi di gestione della Struttura integrata per il restauro e la diagnostica*)

1. L'attivazione della *Struttura integrata per il restauro e la diagnostica* non comporterà alcun onere aggiuntivo per il *Laboratorio regionale* e il *Laboratorio integrato*.
2. I costi diretti ed indiretti sostenuti dall'Università per l'effettuazione di analisi previste e concordate nell'ambito dei singoli progetti di restauro non costituiranno oneri aggiuntivi.

Articolo 5
(Comitato di Coordinamento)

1. È istituito il Comitato di Coordinamento della *Struttura integrata per il restauro e la diagnostica*, con compiti di individuazione e di verifica delle attività di restauro.
2. Il Comitato è composto da rappresentanti delle Parti, su designazione di ciascuna di esse.
3. La Regione è rappresentata in seno al Comitato dal responsabile tecnico-scientifico del Laboratorio, di cui all'articolo 8, comma 2 del regolamento di funzionamento del *Laboratorio regionale* (d.G.R. 776/2009). La Regione è inoltre rappresentata dal personale che opera nel laboratorio con funzioni di restauratore.

—



3
glos
MK

4. La Direzione Regionale è rappresentata dai responsabili tecnico-scientifici dei Laboratori delle Soprintendenze che compongono il *Laboratorio integrato*;
5. L'Università è rappresentata da soggetti a tal fine nominati dai Dipartimenti che sottoscrivono il presente Accordo;
6. Periodicamente e almeno una volta all'anno il Comitato di Coordinamento si riunisce per concordare:
 - a. interventi di restauro che concorrano in modo significativo alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale della regione;
 - b. attività di studio e ricerca, nuove metodiche di restauro e utilizzo di nuovi materiali;
 - c. programmi di scambio culturale con analoghe strutture a livello internazionale.

Articolo 6
(Proprietà intellettuale)

1. Il Comitato di Coordinamento definisce le modalità di diffusione dei risultati delle attività condotte e l'attribuzione della proprietà intellettuale.

Articolo 7
(Durata della Convenzione)

1. La presente Convenzione ha la durata di 5 anni, decorrente dalla data di sottoscrizione.
2. Tale durata potrà essere prorogata e/o rinnovata mediante adozione di apposito provvedimento formale.

Articolo 8
(Controversie)

1. Per tutte le controversie relative all'attivazione della presente convenzione, che non si potessero definire in via amichevole, sarà competente il foro di Genova.

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso.

Letto, confermato e sottoscritto.

Genova, 28-III-2011



